

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso

Che è pervenuta una denuncia, da parte del Sig. Michele Alastra, nella sua qualità di Direttore della Gara di Campionato Serie C, svoltasi in data 31 gennaio 2015 tra le Società ACSR Samsa, Comitato di Cagliari, e la Società Ortobene P. e A. Cocco del Comitato di Nuoro, nei confronti del Sig. Carbonella Giuseppe cat. A cartellino nr. 335623, vincolato presso la Società Ortobene, per presunte violazioni alle norme federali

In fatto ed in diritto

Nella denuncia viene riferito che il Sig. Carbonella avrebbe protestato rispetto ad una decisione arbitrale, utilizzando un linguaggio offensivo ed irrispettoso nei confronti dell'arbitro e comunque contrario all'etica ed alle norme federali.

In data 16 febbraio 2015, la Procura Federale inviava al denunciato una richiesta di controdeduzioni al fine di consentire anche al Sig. Carbonella di fornire la propria versione dei fatti.

In data 13 marzo 2015, sono pervenute le predette controdeduzioni le quali sono state oggetto di valutazione da parte dello scrivente Giudice.

Dalla documentazione in possesso dello scrivente Giudice Sportivo, si rileva un comportamento contrario all'etica sportiva ed alle norme fondanti lo sport delle bocce.

In particolare, il comportamento tenuto dal denunciato nel caso di specie appare irrispettoso e irrispettoso nei confronti dell'arbitro di gara, a prescindere da una valutazione nel merito della decisione arbitrale che, in quanto tale, deve essere accettata dai giocatori.

Dalle controdeduzioni rassegnate dal denunciato si evince come lo stesso ammetta di aver utilizzato un linguaggio offensivo e comunque non appropriato nei confronti dell'arbitro, ritenendo ingiusta la decisione assunta. Si evince, tuttavia, anche che il Sig. Carbonella si è scusato dell'accaduto ritenendo di aver assunto un comportamento non corretto, precisando di non essere solito a questo genere di atteggiamenti.

Per quanto sopra esposto, dopo aver esaminato gli atti, si ritiene che nel comportamento del Sig. Giuseppe Carbonella si configuri una violazione dell'articolo 61, comma 3, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la quale dovrà essere sanzionata.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenutagli, infligge al Sig. Giuseppe Carbonella, ai sensi dell'art. 61, comma 5, lettera a) i) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la sanzione dell'ammonizione.

Roma, 25 marzo 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia